Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Veneto

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 182.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e 16 della legge 26 novembre 1981, n. 690;

Vista la proposta della commissione paritetica di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto.

Restano ferme le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola « regione ».

Art. 2.
Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza.

La regione, previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.

Il Governo della Repubblica impartisce al presidente della giunta regionale direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione, la quale è tenuta ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 3.
Atti delegati e sub-delegati

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare ad esso comunicazione.

Art. 4.
Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europee

Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità economiche europee nonché all'attuazione delle loro direttive già recepite nell'ordinamento interno dello Stato.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 5.
Norme regionali di attuazione

La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato ai comuni, anche associati, alle comunità montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art. 6.
Gestioni comuni tra regioni

La regione, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, può addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

Art. 7.
Polizia amministrativa

Fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa attribuite o trasferite.

Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 8.
Identificazione e classificazione di beni o di opere

Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con quest'ultima.

La identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4, anche se concernenti funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione, è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e la regione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I beni assegnati alla regione, che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, possono essere retrocessi allo Stato su richiesta dell'amministrazione competente, d'intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.
Programmazione nazionale e regionale

La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

La regione determina il programma regionale di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso dei comuni e delle comunità montane secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Nel programma regionale di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza dei comuni e delle comunità montane.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

TITOLO II
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Capo I
OGGETTO

Art. 10.
Materie del trasferimento

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all'art. 1 del presente decreto nelle materie concernenti l'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e le circoscrizioni comunali.

Capo II
ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI

Art. 11.
Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali

Le funzioni amministrative nella materia relativa all'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alla regione.

Art. 12.
Persone giuridiche private

Fermo restando quanto disposto dall'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.

Art. 13.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

E' trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all'art. 11 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone giuridiche private di cui al precedente art. 12 del presente decreto.

Capo III
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 14.
Circoscrizioni comunali

Le funzioni amministrative nella materia relativa alle circoscrizioni comunali concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

TITOLO III
SERVIZI SOCIALI

Capo I
OGGETTO

Art. 15.
Materie del trasferimento

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative alla polizia locale ur-

bana e rurale, all'assistenza e beneficenza pubblica, all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, all'istruzione tecnico-professionale, all'assistenza scolastica, alle biblioteche e musei di enti locali.

Capo II

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art. 16.

Polizia locale urbana e rurale

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla polizia locale urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

Con successivo decreto delegato, da emanare ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, saranno dettate le ulteriori norme per l'esercizio delle funzioni medesime.

Art. 17.

Controlli di pubblica sicurezza

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma del combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.

Art. 18.

Regolamenti comunali

Il presidente della giunta regionale trasmette al Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

Capo III

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 19.

Assistenza e beneficenza pubblica

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla assistenza e beneficenza pubblica concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art. 20.

Specificazione

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 21.

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti delle Comunità economiche europee;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari.

Capo IV

IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA

Art. 22.

Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica

Le funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica di cui all'art. 1 del presente decreto, sono trasferite o delegate alla regione secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 80, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario.

Capo V

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 23.

Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera *g*), della legge costi-

tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Capo VI

Beni culturali

Art. 24.

Biblioteche e musei di enti locali

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rispettivamente per i beni culturali, e per le attività musicali, cinematografiche e di prosa, le funzioni amministrative nella materia relativa alle biblioteche e musei di enti locali concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alla regione le funzioni degli organi dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.

Art. 25.

Attività di promozione educativa e culturale

La regione, con riferimento alle proprie attribuzioni, svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di carattere locale, operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.

Titolo IV

SVILUPPO ECONOMICO

Capo I

Oggetto

Art. 26.

Materie di trasferimento

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto, ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie relative alle fiere e mercati, all'industria alberghiera e turismo, alle acque minerali e termali, alle cave e torbiere, all'artigianato, all'agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, alle piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario.

Capo II

Fiere e mercati

Art. 27.

Fiere e mercati

Le funzioni amministrative nella materia relativa alle fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli, di carne e di prodotti ittici.

Art. 28.

Attività commerciali

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività del comitato regionale per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati.

La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio.

Art. 29.

Calendario delle fiere

Sono di competenza della regione la formazione e la tenuta del calendario delle fiere.

Di esso la regione dà comunicazione al competente Ministero.

Art. 30.

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti le esposizioni universali e la qualificazione internazionale delle fiere.

Capo III

INDUSTRIA ALBERGHIERA E TURISMO

Art. 31.
Industria alberghiera e turismo

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla industria alberghiera e turismo concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, sentita la regione per le attività che interessano la Valle d'Aosta. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dal locale Automobil club.

L'ultimo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica alla regione.

Art. 32.
Propaganda all'estero

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie della regione, questa si avvale dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazione turistica all'estero, salvo diversa intesa tra il Governo e la regione, ove i detti uffici non siano istituiti.

Art. 33.
Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;

2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentita la regione;

3) l'istituzione e la gestione di uffici turistici stranieri e di frontiera;

4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

Capo IV

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 34.
Acque minerali e termali

Le funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, ferma restando la competenza dello Stato in ordine al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque.

Le funzioni amministrative nella stessa materia concernono altresì la disciplina igienica e i controlli sanitari, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Capo V

CAVE E TORBIERE

Art. 35.
Cave e torbiere

Le funzioni amministrative nella materia relativa alle cave e torbiere concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

Capo VI

CONSORZI INDUSTRIALI

Art. 36.
Consorzi industriali

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano ad essa le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Capo VII

ARTIGIANATO

Art. 37.
Artigianato

Le funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

Le funzioni suddette comprendono anche:

a) le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane;

b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento;

c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso la commissione regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, salvo diversa disciplina della materia ad opera di leggi regionali.

Capo VIII

AGRICOLTURA E FORESTE
PICCOLE BONIFICHE E OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 38.
Agricoltura e foreste - Zootecnia - Flora e fauna

Le funzioni amministrative nelle materie relative alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura, comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali, la tutela delle zone umide, della flora e della fauna.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) le piccole bonifiche, il miglioramento agrario e fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa la erogazione di incentivi e contributi.

La regione provvede alla ricomposizione e al riordinamento fondiario, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi dello Stato, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alla regione le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Fra le funzioni trasferite alla regione a norma dell'art. 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la regione.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

Art. 39.
Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

Sono altresì trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.

Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.

La regione è sentita altresì sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.

Art. 40.

Territori montani, foreste, conservazione del suolo

Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale sulle foreste. La regione forma programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dall'art. 3, primo comma, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle relative leggi regionali di attuazione.

Sono altresì trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e, in genere, ogni altra funzione concernente la difesa dei boschi dagli incendi. Il piano di cui all'art. 1 della legge predetta è predisposto dalla regione, anche sulla base di intese interregionali.

La regione provvede altresì a costituire servizi antincendi boschivi. La regione può organizzare e gestire propri servizi aerei di spegnimento degli incendi e può avvalersi, previa autorizzazione degli organi competenti, degli analoghi servizi disciplinati e gestiti dallo Stato. L'impiego in Valle d'Aosta del Corpo dei vigili del fuoco è disposto dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che riguardino anche il territorio del Piemonte, le due regioni interessate possono provvedere mediante intese fra loro.

Restano fermi i vincoli attualmente vigenti in forza delle leggi dello Stato.

Art. 41.

Calamità naturali

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni.

Sono inoltre trasferite alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, le funzioni concernenti la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza, la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentita la regione per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Art. 42.

Competenze dello Stato

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla regione, su proposta della regione stessa e di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.

Art. 43.

Promozione e agevolazione di produzioni agricole

Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.

Sono altresì trasferite le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa. Restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

Art. 44.

Consorzi di bonifica

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvederà in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell'art. 6 del presente decreto.

La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune.

Il trasferimento di cui al combinato disposto dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.

Art. 45.

Difesa contro le malattie delle piante coltivate

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.

Art. 46.

Incremento ippico

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.

Art. 47.

Assistenza agli utenti di motori agricoli

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Art. 48.

Funzioni delegate

E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA);

c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

TITOLO V

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I

OGGETTO

Art. 49.

Materia del trasferimento

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative all'urbanistica, ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, ai trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, alla caccia e pesca, alle acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico e alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Capo II

URBANISTICA, PIANI REGOLATORI PER ZONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA TURISTICA

Art. 50.

Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica.

Art. 51.

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferi-

mento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, di intesa con la regione.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della regione del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da realizzarsi nel territorio della Valle d'Aosta, sono comunicati alla regione. La regione ha la facoltà di promuovere la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, dalla legge 5 luglio 1975, n. 304, contenente norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta, nonché dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

Art. 52.
Interventi per la protezione della natura

Fermo restando il disposto di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Il Governo può indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

Capo III
TRASPORTI SU FUNIVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE LOCALI

Art. 53.
Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali

Le funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci — esclusi gli effetti postali — esercitati con linee funicolari e funiviarie di ogni tipo, con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie e automobilistiche, ivi comprese quelle sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di altra regione.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma, che si svolgono parzialmente nella regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due regioni.

Art. 54.
Trasferimento alla regione

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee e quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

Art. 55.
Competenza dello Stato

Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi del precedente art. 53 e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

Art. 56.
Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli

La regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

Art. 57.
Funzioni delegate

E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della regione stessa, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

E' delegato alla regione, con l'assenso della stessa, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro dei trasporti.

Capo IV

STRADE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 58.

Strade e lavori pubblici di interesse regionale

Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 59.

Competenze dello Stato

Sono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti:

1) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 51, secondo comma e seguenti;

2) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

3) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonchè, d'intesa con la regione, la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni;

4) l'edilizia di culto.

Art. 60.

Acque

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonché di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Sono altresì trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.

Sino a che non si provvederà con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione.

Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti:

1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sarà diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque;

2) il censimento nazionale dei corpi idrici;

3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.

Art. 61.

Funzioni delegate

E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;

b) attuazione dei piani di ricostruzione.

Art. 62.

Edilizia residenziale pubblica

Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative al locale istituto autonomo per le case popolari, fermo restando il potere alla regione di stabilire soluzioni organizzative diverse salvo il loro successivo adeguamento ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 9, primo comma, del presente decreto.

Art. 63.

Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nella attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 70 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

Art. 64.
Funzioni delegate

Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse agli enti locali.

Capo V
CACCIA E PESCA

Art. 65.
Caccia

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla caccia concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.

Sono trasferite alla regione le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.

Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano i concessionari di bandite e riserve di caccia.

Alla regione spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

Art. 66.
Pesca

Le funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio delle licenze, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

La regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore.

Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalla regione, previo parere del competente organo statale.

Capo VI
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Art. 67.
Funzioni amministrative trasferite

Sono trasferite alla regione, salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

c) la tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;

e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché alla commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 68.
Competenze dello Stato

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;

3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

4) la determinazione, d'intesa con la regione, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;

5) i programmi di disinquinamento fuori dei casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con la regione;

6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

9) il rilascio e la revoca del patentino di cui allo art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

Art. 69.

Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

Finché la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, essi si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.

Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, la regione e gli enti locali si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 70.

Agevolazioni di credito

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.

Capo II

ORGANI TECNICI E UFFICI DELLO STATO

Art. 71

Organi tecnici dello Stato

La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

Art. 72.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

La regione può avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.

Art. 73.

Trasferimenti di uffici dello Stato

Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato indicati nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancora esistenti nel territorio della regione stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla regione se non diversamente disposto dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal presente decreto.

Art. 74.

Personale statale assegnato alla regione

Con le procedure ed i limiti stabiliti dall'art. 48 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono estese alla regione le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che per quanto riguarda il personale del genio civile che resta alle dipendenze del magistrato per il Po.

La regione provvede, altresì, con legge a disciplinare l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3, della legge 5 agosto 1981, n. 453.

Art. 75.

Posizione economica del personale trasferito

Al personale trasferito alla regione, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come esteso alla regione medesima in forza dell'art. 74 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

Art. 76.

Affari pendenti

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare alla regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Capo III

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641.

Art. 77.

Trasferimento di funzioni e di compiti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, e salvo quanto previsto nel comma seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel suo territorio agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano anche per la regione le seguenti disposizioni del precitato decreto-legge:

la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-*bis* concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.;

le disposizioni dell'art. 1-*sexies*, concernenti l'assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

Art. 78.

Trasferimento di strutture e di beni

Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo precedente passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel suo territorio, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione e l'acquisto degli stessi;

c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti.

I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.

Art. 79.

Trasferimento del personale

Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nella regione Valle d'Aosta alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 77 è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponde a detto personale il trattamento economico di cui essa fruiva presso gli enti di provenienza.

Con legge regionale, si provvede al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali e si provvede, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Art. 80.

Continuità delle prestazioni

Fino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità

del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'art. 77 del presente decreto.

Capo IV

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI DI CUI ALLA TABELLA *B* ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, NON SOPPRESSI.

Art. 81.
Trasferimento di funzioni, di personale e di beni

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, le funzioni, nonché i beni e il personale, qualora esistenti nella regione, delle strutture operative periferiche degli enti non compresi tra quelli di cui al precedente art. 77 e previsti nella tabella *B*, compresa l'annotazione finale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alla regione secondo le disposizioni ed entro i limiti contenuti nell'art. 1-*ter* e seguenti del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

In particolare, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferite alla regione le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento delle funzioni di carattere assistenziale e non previdenziale svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Art. 82.
Procedure per il trasferimento di strutture e di beni

Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente art. 78.

Art. 83.
Procedure per il trasferimento di personale

Per il trasferimento di personale degli enti di cui all'art. 81 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 79, salvo il disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, di cui al citato art. 81, secondo comma.

Capo V

ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DI PERSONALE E DI BENI

Art. 84.
Ulteriore trasferimento di funzioni di personale e di beni

Le disposizioni di cui alle annotazioni finali delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano anche alla regione.

Capo VI

NORMA TRIBUTARIA

Art. 85.
Norma tributaria

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 86.
Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali

Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge della regione.

Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.

Art. 87.
Fondi nazionali di rotazione

Si applicano alla regione le disposizioni dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 88.
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici

Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione, in corrispondenza delle funzioni alla medesima trasferite, se nel territorio di questa si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni.

Art. 89.

Le quote escluse dalla soppressione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato a norma dell'art. 126, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e destinate alla regione, sono attribuite alla medesima per le finalità previste dalle leggi che hanno istituito i relativi fondi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 aprile 1982.
Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Caracas (Venezuela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Caracas (Venezuela) è determinata come segue:

il territorio della Repubblica Federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), i territori britannici delle isole Sottovento e del Vento, il territorio olandese dell'isola di Curaçao, la Repubblica di Trinidad e Tobago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1982

Il Ministro: COLOMBO

(2051)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 aprile 1982.
Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 19 febbraio 1982 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per il 1983 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 19 febbraio 1982 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per il 1983 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 19 aprile 1982

Il Ministro: DARIDA

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 19 FEBBRAIO 1982, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434 SULLA «MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 19 febbraio 1982, di stabilire, per l'anno 1983, in L. 10.000 (decimila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BORDONI

(2050)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 aprile 1982.
Decorrenza dell'assunzione del servizio di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia da parte dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1982, n. 21, che ha autorizzato la stipula di una convenzione tra il Ministero della difesa e la Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto del predetto istituto;

Vista la convenzione stipulata in data 5 aprile 1982 tra il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il governatore della Banca d'Italia;

Visto il decreto in data 7 aprile 1982 con il quale il Ministro della difesa ha approvato la suddetta convenzione;

Decreta:

Il servizio di vigilanza e di scorta verrà assunto dall'Arma dei carabinieri a far data dal 1° maggio 1982, in sostituzione del contingente del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1982
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 192

(2109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Provvedimenti concernenti la limitazione di funzioni consolari

Con decreti ministeriali 28 gennaio 1982:

Il sig. Anthony J. La Barba, vice console onorario in Dallas, Texas, con circoscrizione: la città di Dallas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. John A.S. Fornara, vice console onorario in Atlanta, Georgia, con circoscrizione: lo stato della Georgia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New Orleans;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Albert Edward Wilson, agente consolare onorario in Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna), con circoscrizione: la contea di Northumberland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

c) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

il sig. Mauricio Francisco Capuano Puccini, agente consolare onorario in Quetzaltenango (Guatemala), con circoscrizione i dipartimenti di Quetzaltenanco, San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Totonicapan, Suehitepequez, Sololà, Retalhuleu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi che non implichino conservazione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Guatemala;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Raul Antonio Aldana Alonso, agente consolare onorario in Puerto Barrios (Guatemala), con circoscrizione i dipartimenti di Izabal e Zacapa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi che non implichino conservazione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Roberto Vallet, console onorario in Santa Cruz de la Sierra, con circoscrizione il dipartimento di Santa Cruz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bolivia;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quelo delle firme delle autorità locali;

il sig. Vinicio Fioranelli, agente consolare onorario in Frauenfeld, con circoscrizione la città di Frauenfeld, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionale e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Italo M. Francalancia, vice console onorario in Mobile, Alabama, con circoscrizione: lo stato di Alabama, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Joseph M. Cafiero, agente consolare onorario in Savannah, Georgia, con circoscrizione: la città di Savannah, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Anthony Deal, vice console onorario in Memphis, Tennessee, con circoscrizione: lo stato di Tennessee, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

il sig. Dante Jacuzzi, agente consolare onorario in Little Rock, Arkansas, con circoscrizione: lo stato di Arkansas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Maurizio B. Antonelli, vice console onorario in Galveston, Texas, con circoscrizione: la città di Galveston, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New Orleans;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) *tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle* firme delle autorità locali;

(1999)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutua assicurazione e riassicurazione Apal, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 aprile 1982, l'avv. Giuseppe Lo Sardo è stato nominato commissario liquidatore della società di mutua assicurazione e riassicurazione Apal, in Roma, in sostituzione del dott. Mario Perrone, che ha rinunciato all'incarico.

Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(2112)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo del prestito redimibile 3,50% - 1934 n. 480070 di nominali L. 5.500 intestato a Chiesa Arcipretale di S. Donato di Cittadella con Fabbriceria.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(2023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1319,550	1319,550	—	1319,550	1319,50	1319,50	1319,450	1319,550	1319,550	1319,55
Dollaro canadese .	1080,200	1080,200	—	1080,200	1080 —	1080,15	1080,150	1080,200	1080,200	1080,20
Marco germanico .	551,450	551,450	—	551,450	551,80	551,40	551,450	551,450	551,450	551,45
Fiorino olandese	497,440	497,440	—	497,440	497,65	497,45	497,350	497,440	497,440	497,45
Franco belga . .	29,207	29,207	—	29,207	29,20	29,15	29,210	29,207	29,207	29,20
Franco francese	211,300	211,300	—	211,300	211,50	211,25	211,390	211,300	211,300	211,30
Lira sterlina .	2337,500	2337,500	—	2337,500	2338 —	2337,45	2337 —	2337,500	2337,500	2337,50
Lira irlandese	1908,750	1908,750	—	1908,750	1908 —	—	1905 —	1908,750	1908,750	—
Corona danese	162,480	162,480	—	162,480	162,50	162,50	162,500	162,480	162,480	162,50
Corona norvegese .	217,570	217,570	—	217,570	217,50	217,55	217,500	217,570	217,570	217,60
Corona svedese .	223,930	223,930	—	223,930	224,20	223,90	223,920	223,930	223,930	223,95
Franco svizzero .	678,730	678,730	—	678,730	679,25	678,70	678,620	678,730	678,730	678,75
Scellino austriaco	78,414	78,414	—	78,414	78,50	78,40	78,410	78,414	78,414	78,40
Escudo portoghese .	18,270	18,270	—	18,270	18 —	18,25	18,200	18,270	18,270	18,30
Peseta spagnola .	12,514	12,514	—	12,514	12,50	12,50	12,510	12,514	12,514	12,50
Yen giapponese . .	5,434	5,434	—	5,434	5,45	5,42	5,432	5,434	5,434	5,43
E.C.U. . . .	1318,470	1318,470	—	1318,470	—	—	1318,470	1318,470	1318,470	—

Media dei titoli del 21 aprile 1982

Rendita 5% 1935 39,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . 96,175
» 5,50% » » 1968-83 . . 91,650
» 5,50% » » 1969-84 . . 84,825
» 6% » » 1970-85 . 79,400
» 6% » » 1971-86 . . 76,575
» 6% » » 1972-87 78,650
» 9% » » 1975-90 . 74,700
» 9% » » 1976-91 . . 69,400
» 10% » » 1977-92 . . . 77 —
» 12% (Beni Esteri 1980) 69,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . 63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . . 86,750
» » » Ind. 1- 5-1979/82 . 99,800
» » » » 1- 5-1980/82 . 99,800
» » » » 1- 6-1980/82 . 99,775
» » » » 1- 7-1979/82 . 99,775
» » » » 1- 7-1980/82 . 99,800

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 . . 99,650
» » » » 1-10-1979/82 . . 99,850
» » » » 1-10-1980/82 . 99,750
» » » » 1-12-1980/82 . . 99,800
» » » » 1- 1-1980/83 . . 99,975
» » » » 1-10-1980/83 . . 99,750
» » » » 1- 9-1981/83 . . 99,600
» » » » 1-10-1981/83 . . 99,350
» » » » 1- 3-1981/84 . . 99,675
» » » » 1- 4-1981/84 . . 99,675
» » » » 1- 6-1981/84 . 99,325
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 97,125
» » » 18% 1- 7-1983 99,550
» » » 12% 1-10-1983 90,275
» » » 12% 1- 1-1984 89,025
» » » 12% 1- 4-1984 87,100
» » » 12% 1-10-1984 85,675
» » Nov. 12% 1-10-1987 82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1982

Dollaro USA 1319,500
Dollaro canadese 1080,175
Marco germanico 551,450
Fiorino olandese 497,395
Franco belga 29,208
Franco francese 211,345
Lira sterlina 2337,250
Lira irlandese 1906,875

Corona danese 162,490
Corona norvegese 217,535
Corona svedese 223,925
Franco svizzero 678,675
Scellino austriaco 78,412
Escudo portoghese 18,235
Peseta spagnola 12,512
Yen giapponese 5,433
E.C.U. 1318,470

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 22 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1321,80	1321,80	1321,90	1321,80	1321,75	1321,75	1321,70	1321,80	1321,80	1321,80
Dollaro canadese	1079,40	1079,40	1080 —	1079,40	1079,50	1079,35	1079,50	1079,40	1079,40	1079,40
Marco germanico	551,42	551,42	551,70	551,42	551,50	551,40	551,50	551,42	551,42	551,40
Fiorino olandese	497,22	497,22	497,43	497,22	497,50	497,20	497,29	497,22	497,22	497,20
Franco belga	29,27	29,27	29,20	29,27	29,20	29,15	29,194	29,27	29,27	29,20
Franco francese	211,29	211,29	211,30	211,29	211,50	211,30	211,25	211,29	211,29	211,30
Lira sterlina	2346 —	2346 —	2345,70	2346 —	2345 —	2346 —	2345,50	2346 —	2346 —	2346 —
Lira irlandese	1908,10	1908,10	1908 —	1908,10	1908 —	—	1906,50	1908,10	1908,10	—
Corona danese	162,40	162,40	162,50	162,40	162,50	162,35	162,45	162,40	162,40	162,40
Corona norvegese	217,70	217,70	217,50	217,70	217,50	217,60	217,65	217,70	217,70	217,70
Corona svedese	223,95	223,95	223,90	223,95	224,20	223,90	224,02	223,95	223,95	223,95
Franco svizzero	672,30	672,30	673,25	672,30	672,80	672,25	672,55	672,30	672,30	672,30
Scellino austriaco	78,411	78,411	78,45	78,411	78,50	78,40	78,49	78,411	78,411	78,40
Escudo portoghese	18,28	18,28	18,20	18,28	18 —	18,25	18,20	18,28	18,28	18,30
Peseta spagnola	12,525	12,525	12,53	12,525	12,50	12,50	12,533	12,525	12,525	12,52
Yen giapponese	5,443	5,443	5,53	5,443	5,45	5,43	5,446	5,443	5,443	5,44
E.C.U.	1319,07	1319,07	—	1319,07	—	—	1319,07	1319,07	1319,07	—

Media dei titoli del 22 aprile 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	39,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50% » » 1968-83	91,675
» 5,50% » » 1969-84	85,275
» 6% » » 1970-85	79,550
» 6% » » 1971-86	76,575
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,700
» 9% » » 1976-91	69,400
» 10% » » 1977-92	77 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,750
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,775
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,775
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,725
» » » » 1-10-1981/83	99,300
» » » » 1- 3-1981/84	99,625
» » » » 1- 4-1981/84	99,650
» » » » 1- 6-1981/84	99,375
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,150
» » » 18% 1- 7-1983	99,575
» » » 12% 1-10-1983	90,275
» » » 12% 1- 1-1984	88,725
» » » 12% 1- 4-1984	87,050
» » » 12% 1-10-1984	85,775
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1982

Valuta	
Dollaro USA	1321,75
Dollaro canadese	1079,45
Marco germanico	551,46
Fiorino olandese	497,225
Franco belga	29,2
Franco francese	211,27
Lira sterlina	2345,75
Lira irlandese	1907,3
Corona danese	162,425
Corona norvegese	217,725
Corona svedese	223,985
Franco svizzero	672,425
Scellino austriaco	78,45
Escudo portoghese	18,24
Peseta spagnola	12,529
Yen giapponese	5,444
E.C.U.	1319,07

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana infissi, con sede in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo in liquidazione con sede e stabilimento in Genova è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano) poi Glaxochem con sede a Cinisello Balsamo (Milano) ora S.p.a. Chimica CB con sede a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Gruppo Oleario P. Novaro & C. s.a.s. con sede e stabilimento in Imperia, è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Gruppo Oleario P. Novaro & C. s.a.s. con sede e stabilimento in Imperia, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta HELITEX S.p.a. di Legnano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Helitex S.p.a. di Legnano, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Elta con sede in Clusone (Bergamo) stabilimento in Adria - fraz. Bottrighe (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1980-13 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Elta con sede in Clusone (Bergamo) stabilimento in Adria - fraz. Bottrighe (Rovigo), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Elta con sede in Clusone (Bergamo) stabilimento in Adria - fraz. Bottrighe (Rovigo), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. Ossolana Macchine Industriali con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. Ossolana Macchine Industriali con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. Ossolana Macchine Industriali con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi di Genova, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi di Genova, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Publasta Industriale con sede in Ortona (Chieti), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Publasta Industriale con sede in Ortona (Chieti), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini, di Sulmona, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer - Industrie metalmeccaniche riunite - stabilimento di Catania (ex Elmesa), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalstrutture di Reana di Roiale (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981-18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cora confezioni di Contesse (Messina), è prolungata al 9 luglio 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta calzaturificio Diana, con sede in Forlì, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta calzaturificio Diana, con sede in Forlì, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. S. Deo, con sede in Napoli, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. S. Deo, con sede in Napoli, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Alba di Cotignola (Ravenna), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Alba di Cotignola (Ravenna), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Malusardi di Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Malusardi di Borghetto Borbera (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 1° maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Orfeo di Premilcuore (Forlì), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Orfeo di Premilcuore (Forlì), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil di Barcellona (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1979 al 1° gennaio 1980 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil di Barcellona (Messina), è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil di Barcellona (Messina), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti in Catania e Messina, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciare, con sede in Senigallia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lopez di Sibari (Cosenza), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2073)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Cooperativa trasportatori e servizi città di Piombino S.r.l.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.336.000, dovuto dalla Cooperativa trasportatori e servizi città di Piombino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Livorno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1748)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Silea

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 2637, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di nuova formazione dell'alveo del fiume Melma, in comune di Silea (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 - sez. A - mappale 817 (ex 162 1/2) della superficie di Ha 0.25.10 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° settembre 1981 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(1829)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 marzo 1982, n. 174, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fabia » di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2117 e al decreto regionale 8 luglio 1982, n. 442, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic Peb/615 e Dorlyl FC-33, della capacità di cl. 150. Al decreto è allegato un esemplare dell'etichetta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 marzo 1982, n. 175, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fabia » di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2117 e al decreto regionale 8 luglio 1981, n. 442, in contenitori di cartone politenato tetrabik-tetrapak della capacità di cl. 50, e alla modificazione dell'immagine grafica riprodotta sulle confezioni di cartone politenato. Al decreto sono allegati gli esemplari dell'immagine grafica riprodotta sui contenitori da cl. 50 e 100.

(1831)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Canazei

Con deliberazione 5 marzo 1982, n. 1798, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3265/2, comune catastale di Canazei, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2024)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinquantotto posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti n. 19):

gruppo di discipline n. 85	posti 1
gruppo di discipline n. 91	» 1
gruppo di discipline n. 93	» 1
gruppo di discipline n. 103	» 1
gruppo di discipline n. 104	» 1
gruppo di discipline n. 105	» 1
gruppo di discipline n. 106	» 1
gruppo di discipline n. 107	» 1
gruppo di discipline n. 117	» 1
gruppo di discipline n. 120	» 1
gruppo di discipline n. 121	» 2
gruppo di discipline n. 123	» 1
gruppo di discipline n. 126	» 1
gruppo di discipline n. 130	» 1
gruppo di discipline n. 132	» 3
gruppo di discipline n. 137	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 11):

gruppo di discipline n. 28	posti 1
gruppo di discipline n. 34	» 2
gruppo di discipline n. 37	» 1
gruppo di discipline n. 39	» 1
gruppo di discipline n. 40	» 1
gruppo di discipline n. 51	» 1
gruppo di discipline n. 52	» 1
gruppo di discipline n. 53	» 1
gruppo di discipline n. 54	» 1
gruppo di discipline n. 58	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 18):

gruppo di discipline n. 73	posti 1
gruppo di discipline n. 74	» 1
gruppo di discipline n. 75	» 1
gruppo di discipline n. 76	» 2
gruppo di discipline n. 77	» 2
gruppo di discipline n. 78	» 1
gruppo di discipline n. 80	» 1
gruppo di discipline n. 81	» 2
gruppo di discipline n. 85	» 2
gruppo di discipline n. 86	» 1
gruppo di discipline n. 89	» 2
gruppo di discipline n. 90	» 2

Facoltà di scienze economiche e sociali (posti n. 10):

gruppo di discipline n. 13	posti 2
gruppo di discipline n. 18	» 3
gruppo di discipline n. 20	» 2
gruppo di discipline n. 21	» 1
gruppo di discipline n. 90	» 1
gruppo di discipline n. 142	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Via Matteotti, pal. Pranno. Commenda di Rende - Cosenza, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università degli studi della Calabria.

(2058)

Concorso a ottantacinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ottantacinque posti di ricercatore univeristario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 1	posti 1
gruppo di discipline n. 4	» 1
gruppo di discipline n. 8	» 1
gruppo di discipline n. 10	» 1
gruppo di discipline n. 11	» 1

Facoltà di scienze politiche (posti n. 4):

gruppo di discipline n. 10	posti 1
gruppo di discipline n. 16	» 1
gruppo di discipline n. 18	» 1
gruppo di discipline n. 20	» 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 6):

gruppo di discipline n. 20	posti 1
gruppo di discipline n. 21	» 2
gruppo di discipline n. 22	» 1
gruppo di discipline n. 93	» 2

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 6):

gruppo di discipline n. 27	posti 1
gruppo di discipline n. 28	» 1
gruppo di discipline n. 34	» 1
gruppo di discipline n. 45	» 1
gruppo di discipline n. 46	» 1
gruppo di discipline n. 47	» 1

Facoltà di magistero (posti n. 4):

gruppo di discipline n. 18	posti 1
gruppo di discipline n. 38	» 1
gruppo di discipline n. 53	» 1
gruppo di discipline n. 56	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 10):

gruppo di discipline n. 64	posti 1
gruppo di discipline n. 65	» 1
gruppo di discipline n. 66	» 1
gruppo di discipline n. 67	» 2
gruppo di discipline n. 68	» 2
gruppo di discipline n. 69	» 1
gruppo di discipline n. 70	» 1
gruppo di discipline n. 71	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 34):

gruppo di discipline n. 70	posti 1
gruppo di discipline n. 73	» 1
gruppo di discipline n. 74	» 2
gruppo di discipline n. 76	» 1
gruppo di discipline n. 77	» 1
gruppo di discipline n. 79	» 3
gruppo di discipline n. 80	» 2
gruppo di discipline n. 81	» 2
gruppo di discipline n. 82	» 2
gruppo di discipline n. 83	» 2
gruppo di discipline n. 84	» 1
gruppo di discipline n. 85	» 2
gruppo di discipline n. 86	» 2
gruppo di discipline n. 88	» 2
gruppo di discipline n. 89	» 2
gruppo di discipline n. 90	» 1
gruppo di discipline n. 91	» 1
gruppo di discipline n. 92-*bis*	» 5
gruppo di discipline n. 93	» 1

Facoltà di farmacia (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 70	posti 2
gruppo di discipline n. 84	» 1
gruppo di discipline n. 94	» 1
gruppo di discipline n. 95	» 1

Facoltà di agraria (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 143	posti 2
gruppo di discipline n. 144	» 1
gruppo di discipline n. 146	» 1
gruppo di discipline n. 147	» 1

Facoltà di medicina veterinaria (posti n. 6):

gruppo di discipline n. 147 . . posti 1
gruppo di discipline n. 148 . . » 2
gruppo di discipline n. 150 . . . » 1
gruppo di discipline n. 151 . » 1
gruppo di discipline n. 152 . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redate in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino - Ufficio ricercatori - Torino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università di Torino.

(2059)

Concorso a novantanove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi novantanove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti n. 4):

gruppo n. 142 . posti 1
gruppo n. 143 » 1
gruppo n. 144 . . » 1
gruppo n. 146 . . . » 1

Facoltà di architettura (posti n. 4):

gruppo n. 136 . . . . posti 1
gruppo n. 137 . » 1
gruppo n. 138 . . » 1
gruppo n. 139 » 1

Facoltà di farmacia (posti n. 2):

gruppo n. 64 . . . . . posti 1
gruppo n. 94 . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti n. 42):

gruppo n. 22 posti 1
gruppo n. 85 » 1
gruppo n. 87 » 1
gruppo n. 90 » 2
gruppo n. 100 » 1
gruppo n. 101 » 2
gruppo n. 104 » 1
gruppo n. 106 » 3
gruppo n. 111 » 1
gruppo n. 112 » 1
gruppo n. 114 » 4
gruppo n. 115 » 1
gruppo n. 116 » 2
gruppo n. 117 » 4
gruppo n. 119 » 1
gruppo n. 121 » 4
gruppo n. 123 » 3
gruppo n. 126 » 2
gruppo n. 132 » 3
gruppo n. 134 » 4

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 10):

gruppo n. 60 . . . posti 1
gruppo n. 61 . . . . . » 1
gruppo n 65 . . » 1
gruppo n. 66 . . . . » 1
gruppo n. 67 . . » 3
gruppo n. 68 . . . » 1
gruppo n. 70 . . . . » 1
gruppo n. 71 . . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti n. 7):

gruppo n. 18 . . . . . . posti 1
gruppo n. 40 . . . . . . » 1
gruppo n. 45 . . . . . . » 1
gruppo n. 52 . . . . » 2
gruppo n. 53 . . . . . . » 1
gruppo n. 54 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 15):

gruppo n. 73 . . . . posti 1
gruppo n. 74 . . . . » 1
gruppo n. 75 . . . . » 1
gruppo n. 76 . . . . » 1
gruppo n. 77 . . . . » 1
gruppo n. 79 . . . . » 2
gruppo n. 80 . . . . » 1
gruppo n. 81 . . . . » 1
gruppo n. 82 . . . . » 2
gruppo n. 84 . . . . » 2
gruppo n. 87 . . . . » 1
gruppo n. 90 . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 8):

gruppo n. 1 . . . . posti 2
gruppo n. 4 . . . . » 1
gruppo n. 5 . . . . » 1
gruppo n. 7 . . . . » 1
gruppo n. 9 . . . . » 1
gruppo n. 10 . . . . » 1
gruppo n. 20 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 3):

gruppo n. 28 . . . . » 1
gruppo n. 31 . . . . » 1
gruppo n. 51 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 4):

gruppo n. 20 . . . . posti 2
gruppo n. 22 . . . . » 1
gruppo n. 93 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale docente - Sezione ricercatori - Piazza Marina n. 71 - Palermo, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale docente - Sezione ricercatori dell'Università degli studi di Palermo.

(2060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 19 marzo 1982, la commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacante nella provincia, è stata così costituita:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

Corsello dott. Antonino, ufficiale sanitario del comune di Parma;

Olivo prof. Romano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Modena;

Battiati prof. Giuseppe, medico provinciale di Bologna;

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia;

Silingardi prof. Vittorio, patologo dell'Università di Modena.

Segretario:

Di Troia rag. Giuseppina, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Modena non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2014)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso riservato al posto di ufficiale sanitario presso l'ex consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede nel comune di Lugo.

Con decreto del medico provinciale prot. n. 355 in data 29 marzo 1982, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso l'ex consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede nel comune di Lugo, è così costituita:

Presidente:

Pontone dott. Antonio, segretario della sezione decentrata del comitato di controllo di Ravenna.

Componenti:

Bisbini prof. Pierluigi, ordinario della seconda cattedra di igiene presso l'Università di Bologna;

Bendandi prof. Angelo, primario medico O.C. di Ravenna;

Battiati prof. Giuseppe, medico provinciale di Bologna;

Sangiorgi dott. Giovanni, ufficiale sanitario di Bagnacavallo;

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Bologna;

Segretario:

Filippi dott. Paolo, funzionario amministrativo medico provinciale di Ravenna.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2013)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN ARIANO IRPINO

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Ariano Irpino (Avellino).

(304/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN PIEVE DI CADORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il servizio di psichiatria

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il servizio di psichiatria, ad un posto di aiuto e un posto di assistente medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(305/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso a quattro posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Palermo.

(306/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 57, IN OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

(300/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

(301/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 111 del 23 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico « Istituti ortopedici Rizzoli » in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Ospedale civile di Lipari: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico laboratorio analisi, tecnico di radiologia, vice cuoco, inservienti, infermieri generici, infermieri professionali, capo sala e ostetriche.

Regione Lombardia - Associazione dei comuni del Seprio ambito territoriale n. 7 - Unità socio-sanitaria locale in Tradate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

Ospedale civico « SS. Trinità » - Ente ospedaliero generale di zona, in Termini Imerese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 72.

Contributi della Regione in favore di: « The Solomon R. Guggenheim Foundation ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede alla fondazione « The Solomon R. Guggenheim Foundation » un contributo annuo al fine di assicurare la permanenza a Venezia e l'accessibilità al pubblico della collezione d'arte moderna denominata « The Peggy Guggenheim Collection ».

Art. 2.

La concessione del contributo, determinato per l'anno 1981 in lire 100 milioni, è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, di una convenzione con la fondazione di cui all'articolo precedente.

La convenzione dovrà contenere i seguenti impegni da parte della « The Solomon R. Guggenheim Foundation »:

a) un congruo ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della « The Peggy Guggenheim Collection », rapportato allo orario degli altri musei veneziani;

b) la presentazione annuale alla giunta regionale di un adeguato programma di iniziative di valorizzazione della collezione e in genere di promozione della conoscenza dell'arte moderna;

c) l'impegno di mantenere a Venezia la collezione stessa nella sua attuale consistenza.

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 avviene in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per il primo anno di applicazione l'erogazione sarà effettuata dopo l'approvazione della convenzione.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare, alla fine di ogni esercizio, una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sulla attività svolta.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti in lire 100 milioni per l'esercizio 1981 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

Per gli esercizi finanziari successivi, l'ammontare del contributo sarà determinato dalla legge di bilancio.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali	100.000.000	100.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 054005212. — Contributo annuo della Regione a favore della fondazione « The Solomon R. Guggenheim Foundation » (capitolo di nuova istituzione)	100.000.000	100.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 73.

Contributo regionale alla fondazione Fioroni di Legnago.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede alla fondazione Fioroni di Legnago, un contributo annuo per sostenere il regolare sviluppo dell'attività di promozione ed educazione culturale.

Il contributo viene erogato in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base dei criteri e con gli adempimenti e le procedure previste dagli articoli 20, 21 e 23 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Art. 2.

Per l'anno 1981, il contributo di cui al precedente articolo viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ente beneficiario entro sessanta giorni dall'erogazione deve presentare la relazione di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 20 milioni per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219740 - « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali	20.000.000	20.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 051205070. — Contributo regionale alla fondazione Fioroni di Legnago (capitolo di nuova istituzione)	20.000.000	20.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. **74.**

Contributo regionale all'Accademia Patavina di scienze, lettere e arti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede un contributo annuo all'Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti al fine di sostenere l'attività.

Il contributo deve essere utilizzato per il funzionamento e la dotazione della biblioteca e per la stampa dei propri « Atti e memorie ».

Art. 2.

L'erogazione del contributo viene effettuata in una unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

L'ente beneficiario deve presentare, alla fine di ogni esercizio, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Per l'anno 1981 il contributo viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi sessanta giorni l'ente beneficiario deve presentare la relazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 30.000.000 per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/76) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	30.000.000	30.000.000
In aumento:		
Cap. 051205069. — Contributo regionale all'Accademia Patavina di scienze, lettere e arti (capitolo di nuova istituzione)	30.000.000	30.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. **75.**

Contributo della regione Veneto a favore dell'Istituto internazionale « J. Maritain » per il centro studi e ricerche di Praglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede all'Istituto internazionale « J. Maritain », con sede nazionale in Roma, un contributo annuo per la realizzazione e la gestione all'interno del Monastero di Praglia in Padova di un centro internazionale di alta cultura e di ricerca per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promozione di iniziative di studio e di dibattito, di manifestazioni e scambi culturali, di programmi editoriali e di documentazione nell'ambito delle scienze antropologico-filosofiche ed economico-sociali;

b) realizzazioni di ricerche relative a tali materie, attuate anche in forma decentrata, sul territorio della Regione;

c) attuazione di programmi di collaborazione con la regione Veneto, riferiti a specifici aspetti o problemi della comunità regionale, da realizzarsi attraverso idonee convenzioni.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla fine di ogni esercizio una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sulla attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo, sempre nell'ambito della regione del Veneto.

Art. 3.

Per l'anno 1981 il contributo di cui all'art. 1 viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ente beneficiario entro sessanta giorni dall'erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Per l'anno 1981 l'entità del contributo è fissata in lire 200 milioni.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 di lire 200 milioni dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976 »).

Per gli esercizi successivi la spesa verrà determinata con legge di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali	200.000.000	200.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 051205081. — Contributo annuo all'Istituto internazionale « J. Maritain » per la realizzazione e la gestione di un centro di alta cultura	200.000.000	200.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 76.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82: « Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 27, primo comma, viene aggiunta una nuova lettera:

« *e*) provvedere alla registrazione, all'acquisizione e al prestito di audiolibri richiesti da individui impossibilitati a leggere a causa di infermità ».

all'art. 44, primo comma, la lettera *f*) viene così modificata: « l'adozione e la realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo « audio » e « video »;

all'art. 44 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca "P. Bigini", con sede in Padova, dell'Unione italiana ciechi relative alla registrazione e distribuzione del "libro parlato" »;

all'art. 46 vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Per gli interventi di cui agli articoli 27, lettera *e*) e 44 lettera *f*) della presente legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per cento della somma ammissibile.

Ai fini di cui al comma precedente sarà riservato almeno il cinque per cento dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dall'art. 53 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 77.

Modifica degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, e successive integrazioni e modifiche: « Concessione di contributi per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo comma e il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Il limite massimo della spesa ritenuto ammissibile ai fini della ripartizione dei contributi regionali di cui alla presente legge, non può eccedere la somma di lire 75.000.000 ».

La misura del contributo può raggiungere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a L. 30.000.000.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 4, è modificato in giorni 90 (novanta).

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5, è modificato in mesi 36 (trentasei).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo, riguardanti il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile e la misura del contributo si applicano alle domande presentate, entro i termini previsti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venzia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 78.

Intervento straordinario a sostegno di iniziative promozionali e di qualificazione delle strutture turistiche in montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari *una tantum* agli enti provinciali per il turismo e alle comunità montane, in presenza di particolare situazione di crisi, al fine di sostenere la realizzazione di idonee iniziative promozionali e di qualificazione delle strutture del turismo montano.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono ripartiti tra gli enti provinciali per il turismo e le comunità montane come segue:

comunità montana dell'Agordino . . . L. 130.000.000
comunità montana dell'Alpago . . . . » 25.000.000

comunità montana del Cadore, Longaronese, Zoldano . . . . L. 30.000.000
comunità montana del Bellunese (dei quali 7 milioni da destinare all'area di Pianezze) . . » 47.000.000
comunità montana del Cadore Centrale . . » 70.000.000
comunità montana del Comelico e Sappada » 60.000.000
comunità montana del Feltrino . . . » 25.000.000
comunità montana della Valle del Boite . » 140.000.000
comunità montana del Grappa . . . . » 7.000.000
comunità montana delle Prealpi Trevigiane . » 11.000.000
comunità montana del Baldo . . . » 35.000.000
comunità montana della Lessinia . » 50.000.000
comunità montana dell'Alto Astico e Posina . » 35.000.000
comunità montana dell'Agno e Chiampo . . » 35.000.000
comunità montana dell'Altopiano dei sette comuni . . . . . » 110.000.000
ente provinciale per il turismo di Belluno . » 140.000.000
ente provinciale per il turismo di Vicenza . » 50.000.000

I contributi sono erogati in unica soluzione con delibera della giunta regionale.

Art. 3.

La formulazione dei programmi e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge sono effettuate dalle comunità montane d'intesa con le aziende di soggiorno e turismo e con le pro-loco aventi sede nei rispettivi territori.

La giunta regionale assicura il coordinamento dei programmi e delle iniziative degli enti provinciali per il turismo e delle comunità montane interessati.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle comunità montane e agli enti provinciali per il turismo beneficiari di presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rendiconto contabile sull'impegno dei contributi erogati.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 1.000.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 1962119760	1.000.000.000	1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 033003281. — Contributi *una tantum* agli enti provinciali per il turismo e alle comunità montane nel cui territorio si è verificato un decremento turistico a causa dello scarso innevamento della stagione 1980/1981 (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. **79**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 24 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1327)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 4.
Istituzione del comitato regionale di solidarietà e partecipazione della Regione a comitati di soccorso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Interventi di soccorso

Il consiglio regionale può deliberare nell'ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

Il consiglio regionale può estendere gli interventi di soccorso ad altre situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 2.
Limiti delle competenze regionali

Gli interventi regionali di cui all'articolo precedente devono essere assunti nel rispetto delle competenze dei comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In ogni caso gli interventi regionali si svolgono nel rispetto delle funzioni di organizzazione, di direzione e di coordinamento del Ministro dell'interno e delle funzioni del comitato regionale per la protezione civile, previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 3.
Comitato regionale di solidarietà

Gli interventi di soccorso di cui all'art. 1 sono adottati su proposta del comitato regionale di solidarietà.

Il comitato regionale di solidarietà dura in carica l'intera legislatura ed è composto dal presidente del consiglio regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante della giunta regionale.

Il comitato ha sede presso la presidenza del consiglio regionale e si avvale delle strutture regionali e di quelle eventualmente messe a disposizione dagli enti locali o da altri soggetti.

Per quanto non disposto dalla presente legge, al comitato si applicano le norme previste dal regolamento del consiglio regionale per le commissioni consiliari permanenti.

Art. 4.
Altre funzioni del comitato regionale di solidarietà

Oltre alle funzioni di cui all'articolo precedente, il comitato regionale di solidarietà:

a) promuove pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo di bilancio di cui al successivo art. 6, nonché la raccolta di beni e servizi da destinare, attraverso la Regione, agli interventi di soccorso;

b) indica le destinazioni del denaro, dei beni e dei servizi che enti e privati mettono comunque a disposizione per soccorrere le popolazioni colpite;

c) avanza proposte circa la destinazione del residuo dopo l'utilizzo ai sensi dei commi precedenti.

Il comitato presenta annualmente al consiglio regionale in occasione della discussione del bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.

La giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni per l'attuazione delle proposte del comitato regionale di solidarietà.

Art. 5.
Partecipazione a comitati di soccorso o di beneficenza

Il comitato regionale di solidarietà propone altresì alla Regione la partecipazione a comitati di soccorso o beneficenza ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, costituiti per i fini di cui all'art. 1 e che si impegnino a fornire alla Regione un rendiconto annuale della propria attività.

La partecipazione ed il relativo onere finanziario sono deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 6.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è istituito un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato «Interventi regionali di soccorso».

Nello stato di previsione dell'entrata è corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione al quale affluiscono anche le sottoscrizioni di cui all'art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 gennaio 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5.
Integrazione della legge regionale n. 52 del 23 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale n. 52 del 23 dicembre 1981, avente per oggetto: «Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982, nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura e variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio per l'anno 1981», è integrata con il seguente articolo:

Art. 16 - *Urgenza*. — La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 gennaio 1982

ENRIETTI

(1320)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821140)